

N. R.G. 3354/2020

OMOLOGA 8/2020
Rep 2208/2020

Depositato in Cancelleria

Bergamo, 09 LUG. 2020

Il Funzionario Giudiziario
Maddalena Besozzi



TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO

Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Laura De Simone

Presidente Relatore

dott. Elena Gelato

Giudice

dott. Bruno Gian Pio Conca

Giudice

nel procedimento di omologazione del concordato preventivo n.3354/2020 r.g. cont.civ. e n. 4/2019
conc.prev. promosso da:

TERMIGAS BERGAMO S.P.A. (c.f. 00209440163) rappresentato e difeso dall' avv. CLAUDIO
MARONCELLI (c.f.MRNCLD58B07A794H) con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
Bergamo, VIA VERDI 4

Contro

MASSA DEL CREDITORI in persona dei Commissari Giudiziale

Oggetto: omologazione di concordato preventivo

Ha emesso il seguente

DECRETO

considerato che con ricorso ex art.161 VI co. l.fall. depositato il 31.1.2019 la società TERMIGAS
BERGAMO S.P.A. con sede in Bergamo (BG), via Buratti n.21, ha proposto domanda di ammissione
dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il
piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.fall. entro un termine fissato
dal giudice;



tenuto conto che con provvedimento del 6.2.2019 il Tribunale di Bergamo ha concesso alla società termine sino al 5.6.2019, poi prorogato sino a 4.9.2019, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.fall., nominando Commissario giudiziale il rag. Fabio Bombardieri;

valutato che nel termine concesso la documentazione è stata depositata e la proposta formulata ai creditori prevede il pagamento integrale dei crediti prededotti e privilegiati e assicura ai chirografari il pagamento del 20%, pur ipotizzando per gli stessi una soddisfazione nella misura del 27,041%;

osservato che il termine ultimo previsto per tutti i pagamenti è il 31.12.2025;

rilevato che il concordato proposto può qualificarsi di tipo liquidatorio, quand'anche contempli il completamento di alcune commesse valutate convenienti, posto che il piano concordatario prevede alienazione di tutte le attività e il pagamento dei creditori mediante il ricavato delle vendite;

ritenuto che il parametro che deve essere adottato per la valutazione della natura del concordato è quello della prevalenza, sulla base del criterio avallato dal legislatore del Codice della Crisi, quand'anche si tratti di norma non ancora in vigore, che ben può essere tuttavia utilizzata come criterio ermeneutico per superare i dubbi interpretativi posti dalla disciplina vigente;

osservato in particolare che l'art.84 CCI al comma terzo stabilisce che "Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino" e queste circostanze non si riscontrano nella fattispecie in esame, in cui si ribadisce i creditori saranno soddisfatti con le liquidità derivanti dalla cessione di tutte le attività a disposizione;

considerato che la dilazione prevista per il pagamento dei creditori privilegiati è compatibile con la liquidazione delle attività e con quanto si attuerebbe nella prospettiva fallimentare per cui nessun pregiudizio si verifica per questi creditori tale da imporne l'ammissione al voto;

atteso che questo Tribunale con decreto depositato il 23.9.2019 ha ammesso, ex art.163 l.fall., la società alla procedura di concordato preventivo nominando giudice delegato la dott.ssa Laura De Simone, confermando quale Commissario giudiziale il rag.Fabio Bombardieri, nominando altresì come Commissario giudiziale il dott.Alberto Carrara, e ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza del 12.2.2020;

rilevato che la somma fissata nel decreto per spese di procedura è stata depositata dalla ricorrente nel termine assegnato;

tenuto conto che l'adunanza dei creditori è stata rinviata, da ultimo anche a causa dell'emergenza sanitaria in atto, e si è tenuta con modalità telematiche ai sensi dell'art.163 II co. n.2 bis) l.fall. solo in data 30.4.2020;



considerato che i Commissari giudiziali, nella relazione ex art.172 l.f. tempestivamente depositata hanno espresso parere complessivamente favorevole alla proposta, seppur prospettando per i creditori chirografari un grado di soddisfazione inferiore a quello proposto (pari 23,892%);

preso atto che in sede di adunanza e nei venti successivi alla chiusura del verbale la maggioranza prescritta dal testo dell'art.177 l.f. è stata raggiunta;

osservato che il Tribunale, in esito alla raggiunta maggioranza prevista dalla legge, ha fissato per il giorno 25.6.2020 l'udienza di cui all'art.180 l.fall., disponendone l'effettuazione secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83 del DL 17.3.2020 n.18 come convertito dalla L. 24.4.2020 n.27 e dell'art.36 del DL n.23 dell'8.4.2020, ed alla luce del decreto del Presidente del Tribunale n.19/2020;

rilevato che la società proponente si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo per l'omologazione del concordato preventivo;

visto il parere motivato, positivo, dei Commissari giudiziali;

considerato che in questa sede il Collegio, in assenza di opposizioni, è chiamato a riscontrare la ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologa del concordato;

confermata la sussistenza in capo alla società della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento delle soglie previste dall'art.1 l.fall., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza;

riscontrata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt.160 e 161 l.fall. nonché la completezza e regolarità della documentazione depositata;

verificato il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge;

considerato, quindi, che sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte - tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato;

osservato che, trattandosi di concordato con cessione dei beni, l'esecuzione del concordato deve venire affidata ad uno o più Liquidatori giudiziali;

tenuto conto che il proponente ha già designato i Liquidatori nella persona del Dott. Stefano Grossi e dell'Avv. Eugenio Ravasio, per cui il Collegio è vincolato alla scelta operata dalla società proponente, essendo dalla legge attribuito *in primis* al proponente il concordato di prevedere autonomamente la fase liquidatoria (v. art.182 l.fall. "se il concordato... non dispone diversamente");

considerato che i professionisti indicati sono in possesso dei requisiti soggettivi previsti per la nomina a curatore, richiamati dall'art. 182 l.fall. (Cass. n. 15699 del 15. 7. 2011);

evidenziato che gli organi della procedura dovranno essere coadiuvati dal Comitato dei creditori formato da:



- 1) Giovanni Parisi
- 2) Lg Tecnologie s.r.l.
- 3) Barcella Elettroforniture S.p.A.

P.Q.M.

omologa il concordato preventivo della società TERMIGAS BERGAMO S.P.A. (C.F. 00209440163), con sede legale in Bergamo (BG), via Buratti n.21, in persona dell'Amministratore Unico Ing. Paolo Bolis, nato a Bergamo l'8 maggio 1965, codice fiscale BLS PLA 65E08 A794V;

nomina Liquidatori giudiziali della procedura il dott. Stefano Grossi e l'Avv. Eugenio Ravasio; dispone che i Commissari giudiziali ed i Liquidatori si attengano alle seguenti indicazioni:

* i Liquidatori dovranno predisporre entro novanta giorni programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del Comitato dei creditori, tenendo conto delle piano concordatario previsto dalla società debitrice;

* i Liquidatori dovranno redigere rapporti riepilogativi semestrali ex artt.33 V co. e 182 VI co. l.fall. in cui specificheranno altresì l'andamento della liquidazione rispetto al piano concordatario;

* i Commissari giudiziali sorveglieranno l'esecuzione della liquidazione e terranno informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione,

* i Commissari giudiziali in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informeranno i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art.186 l.fall.,

* i Liquidatori dovranno provvedere alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni secondo le modalità dettagliate nel programma di liquidazione, acquisendo per le varie attività il parere preventivo dei Commissari giudiziali e del Comitato dei creditori, dando notizia dell'attività di liquidazione al Giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento delle operazioni;

* le vendite dell'azienda, di rami dell'azienda, di beni immobili e beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell'azienda o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate dal Comitato dei creditori;

* le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura;

* i Liquidatori dovranno registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato da un membro del Comitato dei creditori;

* la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire ad opera dei Liquidatori acquisendo parere preventivo dei Commissari giudiziali e del Comitato dei creditori, dandone notizia al Giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni d'urgenza;



Ordinanza n. cronol. 875/2020 del 05/07/2020
RG n. 3354/2020

* ultimate le operazioni di liquidazione i Commissari giudiziali e i Liquidatori depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 l.fall.;

* i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dai Liquidatori in ragione della collocazione e del grado dei crediti, previo parere del Comitato dei creditori e dei Commissari giudiziali;

* le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio postale di Bergamo nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;

nomina componenti del comitato dei creditori:

- 1) Giovanni Parisi
- 2) Lg Tecnologie s.r.l.
- 3) Barcella Elettroforniture S.p.A.

manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, al debitore, ai Liquidatori ed ai Commissari giudiziali, i quali dovranno, a loro volta, darne comunicazione ai creditori;

manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.17 l.fall..

Bergamo, 25/06/2020

Il Presidente
dott. Laura De Simone

